



Ministero dell'Istruzione

Istituto di Istruzione Superiore

"Vincenzo Benini"

Viale Predabissi, 3 - 20077 Melegnano (MI)

Tel. 02-9836225/240 C.M.: MIIS02100L C.F.:84509690156

miis02100l@istruzione.it

miis02100l@pec.istruzione.it

www.istitutobenini.edu.it

R.G. 100/2022

Udienza: 29/09/2022

Giudice: Dr. Francesco Manfredi

TRIBUNALE DI LODI

Sezione Lavoro

MEMORIA DIFENSIVA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F. 80185250588) in persona del Ministro pro tempore, **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio X Ambito Territoriale di Milano** (C.F. 80099830152) in persona dei rispettivi Dirigenti in carica, l'Istituto di Istruzione Superiore "VINCENZO BENINI" MELEGNANO (C.F. 84509690156), in persona del Dirigente Scolastico, legale rappresentante pro tempore Dott. D'ANTONI CLAUDIO ANTONELLO, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dall'Avv. Emanuela Lucia Romano (C.F. RMNMLL73B45F537M), funzionario in servizio presso lo stesso Ambito Territoriale, legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio 1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in Milano, Via Soderini n.24, Pec: uspmi@postacert.istruzione.it.

Resistenti

Contro

SANTANIELLO DAVIDE (SNTDVD95L18F924M), rappresentato e difeso dall'Avv. (*Gianluca Corriere e Giuseppe Tescione*) del Foro di Santa Maria Capo a Vetere (CE)

Ricorrente

PREMESSA





Ministero dell'Istruzione

Istituto di Istruzione Superiore

**I.I.S.
Vincenzo
Benini**

"Vincenzo Benini"

Viale Predabissi, 3 – 20077 Melegnano (MI)

Tel. 02-9836225/240 C.M.: MIIS02100L C.F.:84509690156

miis02100l@istruzione.it miis02100l@pec.istruzione.it **www.istitutobenini.edu.it**

Con ricorso depositato il 15/03/2022 **Davide Santaniello** ha evocato in giudizio avanti il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, l'Ufficio X Ambito Territoriale di Milano e l'Istituto Scolastico **"IIS VINCENZO BENINI"** di Viale Predabissi, 3 **Melegnano** per accogliere le conclusioni che di seguito si trascrivono:

1. accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto n. prot. 0003946/U del 05.10.2021

di rettifica del punteggio con ogni conseguenza giuridica e per l'effetto ordinare il ripristino del punteggio inizialmente attribuito nella graduatoria di istituto per ciascuno dei profili indicati nella domanda (19,70 per il profilo di A.A. e 10,30 per il profilo di C.S.) incrementato di quello che il ricorrente avrebbe maturato in mancanza del decreto di rettifica con riserva di agire per il danno economico e il mancato conseguimento del punteggio determinato dalla perdita degli incarichi per l'a.s. corrente e successivo;

2. vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi del DM 55/14, art. 4, comma 1-bis: che stabilisce << Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. >>

Con il presente atto si costituiscono in giudizio il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, l'Ufficio X Ambito Territoriale di Milano e l'Istituto Scolastico di Istruzione Superiore **"VINCENZO BENINI" MELEGNANO (C.F 84509690156) di Viale**





Ministero dell'Istruzione

Istituto di Istruzione Superiore

**I.I.S.
Vincenzo
Benini**

"Vincenzo Benini"

Viale Predabissi, 3 – 20077 Melegnano (MI)

Tel. 02-9836225/240 C.M.: MIIS02100L C.F.:84509690156

miis02100l@istruzione.it

miis02100l@pec.istruzione.it

www.istitutobenini.edu.it

Predabissi 3 Melegnano (MI), come sopra rappresentati e difesi, per contestare quanto dedotto nel ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e chiedere la reiezione delle domande proposte per i seguenti motivi.

I FATTI

I fatti da cui sono derivati i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico e odiernamente impugnati dal ricorrente si sono svolti come di seguito descritto:

Il ricorrente:

a seguito di convocazione per il profilo di assistente amministrativo, da graduatoria di terza fascia 2021/2024, nella quale risulta inserito rispettivamente per i profili di:

Assistente amministrativo con il punteggio di 19,70

Collaboratore scolastico con il punteggio di 10,30

veniva individuato come destinatario della proposta di contratto individuale a tempo determinato in qualità di Assistente Amministrativo per 6 ore settimanali, con punti 19,70, posizione 65 e, pertanto, la suddetta istituzione scolastica IIS BENINI, procedeva a verificare il punteggio ed alla convalida/rettifica dello stesso, mediante esame della domanda di conferma/aggiornamento (Protocollo Registro Ufficiale I.5054149.20.04.2021-) presentata dal ricorrente alla scuola capofila IIS "Piero della Francesca" Via Martiri di Cefalonia ,46 20097 San Donato Milanese.

Tale punteggio era stato infatti assegnato in fase di inserimento in graduatoria dalla medesima scuola capofila di cui sopra.

Dalla domanda di conferma/aggiornamento di cui sopra, si evincevano dei servizi svolti presso due scuole paritarie, precisamente la Scuola dell'Infanzia Paritaria "New





Ministero dell'Istruzione

Istituto di Istruzione Superiore

**I.I.S.
Vincenzo
Benini**

"Vincenzo Benini"

Viale Predabissi, 3 – 20077 Melegnano (MI)

Tel. 02-9836225/240 C.M.: MIIS02100L C.F.:84509690156

miis02100l@istruzione.it miis02100l@pec.istruzione.it **www.istitutobenini.edu.it**

Genaration" di Casaluce (CE) e l'"Istituto Paritario Padre Pio" di San Prisco (CE), entrambe facenti capo alla medesima Istituzione scolastica Paritaria "Babylandia".

Quindi, al fine di verificare il corretto versamento dei contributi da parte della Istituzione scolastica sopra citata, in data 28/09/2021 con prot. n. 3801/U **(ALL.1)** si procedeva a richiedere al Dirigente Scolastico dell'Istituto Babylandia **la dichiarazione di regolare versamento contributivo per i servizi prestati da Santaniello Davide.**

Al fine di verificare l'effettiva presenza lavorativa, in data 05/10/2021, con prot. 3947/U **(ALL.2)**, si procedeva a richiedere al Dirigente Scolastico dell'Istituto Babylandia **copia del registro presenze del Sig. Santaniello Davide.**

Infine, al competente Istituto Nazionale di Previdenza Sociale veniva richiesto, in data 10 ottobre 2021 con prot. 3955/U **(ALL 3)**, l'estratto conto contributivo aggiornato alla data del 06/10/2021 del Sig. Santaniello Davide.

Con riferimento alle richieste sopra citate, l'unica risposta pervenuta è stata quella dell'Amministratore Unico di Babylandia Dott. Filippo Buono che con PEC del 30/09/2021 **(ALL 4)** inviava i certificati di servizio del Sig. Santaniello Davide **(ALL.5 e ALL.6). Non veniva invece inviato il registro delle presenze con le relative firme, né alcun tabulato di registrazione timbrature badge.**

Si sottolinea che nei due certificati di servizio inviati la scuola sottoscrive le seguenti due (2) frasi:

(ALL.5)

"La scuola **si impegnerà a regolarizzare** eventuali periodi che dovessero risultare scoperti da contribuzione previdenziale"

(ALL.6)





Ministero dell'Istruzione

Istituto di Istruzione Superiore

**I.I.S.
Vincenzo
Benini**

"Vincenzo Benini"

Viale Predabissi, 3 – 20077 Melegnano (MI)

Tel. 02-9836225/240 C.M.: MIIS02100L C.F.:84509690156

miis02100l@istruzione.it

miis02100l@pec.istruzione.it

www.istitutobenini.edu.it

"I contributi **verranno regolarmente versati** all'INPS di CE matricola n.2009614525, come da normative vigenti"

Considerato che i servizi prestati e certificati si riferiscono agli anni 2014-15; 2015-16; 2016-17; appare evidente come le frasi sopra indicate facciano riferimento ad una effettiva attuale mancanza di contribuzione per gli anni citati.

La scrivente amministrazione provvedeva, pertanto, in applicazione di quanto prescritto dal D.M. 640/2018, nonché in virtù di quanto ulteriormente precisato nelle circolari esplicative emanate dai vari Uffici scolastici e, nel caso che ci interessa, dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ambito di Milano, (**AOUSPMI REGISTRO UFFICIALE Numero 0016858.12-10-2018** e **AOUSPMI REGISTRO UFFICIALE Numero 0018517.08-11-2018**) che, per maggiore esaustività, si allegano (**ALL. n. 7 e n. 8**), ad effettuare nei termini prescritti e con ineccepibile celerità l'attività diretta a verificare l'esatto punteggio e, quindi, il corretto posizionamento in graduatoria dell'aspirante.

Va opportunamente richiamato all'uopo **l'art. 7** del su citato decreto ministeriale (**all.n. 9**) che espressamente prevede l'obbligo da parte dei dirigenti scolastici di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie.

Tenendo ben presente che, come precisato dallo stesso decreto e riportato nelle circolari su indicate, nonché nelle note allegate al modello di domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie **art. 7 (all. n. 9)**, il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta, **E VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI LEGGE.**

Appurato, come prescritto, che il punteggio assegnato all'aspirante da parte della scuola





Ministero dell'Istruzione

Istituto di Istruzione Superiore

**I.I.S.
Vincenzo
Benini**

"Vincenzo Benini"

Viale Predabissi, 3 – 20077 Melegnano (MI)

Tel. 02-9836225/240 C.M.: MIIS02100L C.F.:84509690156

miis02100l@istruzione.it miis02100l@pec.istruzione.it **www.istitutobenini.edu.it**

capofila risultava essere errato, a causa del riconoscimento di servizi presso una scuola paritaria non valutabili e, pertanto, non determinanti punteggio, in data 05/10/2021 prot. n. 3946/U (**all. n. 11**) si procedeva alla rettifica del punteggio e, sulla base degli effettivi titoli valutabili come prescritto dal D.M. 640/2018, veniva redatto decreto di rettifica con l'indicazione dell'esatto punteggio spettante, pari a punti 10 punti per il profilo di assistente amministrativo e punti 7,25 per il profilo di collaboratore scolastico;

In data 05/10/2021 veniva trasmesso via mail all'interessato ed alle scuole interessate, il decreto con il punteggio esatto a lui spettante nella graduatoria di terza fascia per il triennio 2021-2024.

Lo stesso decreto, come prescritto dalla normativa veniva comunicato alle trenta scuola scelte dal ricorrente nel modello D3 della domanda di inserimento in graduatoria di terza fascia 2021-2024.

IN DIRITTO

In riferimento alle istanze della controparte, relative all'illegittimità del comportamento del Dirigente Scolastico nel redigere il decreto di rettifica punteggio, **al fine di sottolineare che l'operato del Dirigente Scolastico è stato ispirato dai principi di legalità, imparzialità e buon andamento a cui ogni Pubblica Amministrazione deve uniformarsi**, si dichiara che è stato applicato quanto previsto dalla normativa vigente e si richiamano i seguenti punti:

I – DIFETTO DI INTEGRITA' DEL CONTRADDITTORIO

In via preliminare si eccepisce il difetto di contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria d'istituto di terza fascia ATA, in cui il ricorrente risulta inserito, valida per gli anni 2021-2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso. Si chiede, pertanto, a Codesto Ecc.mo Giudice del Lavoro adito di voler ordinare alla parte





Ministero dell'Istruzione

Istituto di Istruzione Superiore

**I.I.S.
Vincenzo
Benini**

"Vincenzo Benini"

Viale Predabissi, 3 – 20077 Melegnano (MI)

Tel. 02-9836225/240 C.M.: MIIS02100L C.F.:84509690156

miis02100l@istruzione.it

miis02100l@pec.istruzione.it

www.istitutobenini.edu.it

ricorrente la integrazione del contraddittorio mediante notifica ordinaria, in modo da garantire il rispetto a tutti i controinteressati.

E' pacifica l'esistenza di soggetti in posizione di potenziale conflitto con la pretesa fatta valere dal ricorrente. I contraddittori necessari sono identificabili nei soggetti attualmente inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'U.S.R. Lombardia - AT di Milano, in cui il ricorrente risulta inserito.

Al presente giudizio dovranno necessariamente prendere parte detti soggetti che, in ipotesi di accoglimento del ricorso, vedrebbero irrimediabilmente lesa la propria posizione giuridica.

E', infatti, evidente che una pronuncia favorevole per il ricorrente lederebbe la posizione di quei concorrenti inseriti nella graduatoria per lo stesso profilo che si vedrebbero scavalcati dall'odierno ricorrente e che, facendo affidamento sulla legittimità della medesima graduatoria, non sarebbero in condizione di potersi difendere adeguatamente.

La stessa Corte Costituzionale, con sentenze n. 313/96 e n. 309/97, ha ribadito la peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, che non può semplicisticamente essere assimilato al rapporto di lavoro puramente privatistico, a meno di non voler porre in discussione la validità dei principi costituzionali di cui all'art. 91 Cost. di imparzialità della p.a. e dell'accesso agli impieghi pubblici esclusivamente tramite concorsi.

Si ribadisce, infatti, che la devoluzione al giudice ordinario delle controversie di lavoro alle dipendenze della p.a. non dovrebbe implicare la possibilità di ottenere provvedimenti giurisdizionali che inaudita altera parte pregiudichino irrimediabilmente le ragioni dei soggetti in posizione di potenziale conflitto con la pretesa fatta valere dal ricorrente.

I contraddittori necessari sono, appunto, i soggetti attualmente collocati nella graduatoria di istituto di terza fascia ATA 2021-2024 in cui il ricorrente è inserito.

Sul punto si è espressa la Suprema Corte, puntualizzando che "Non può trovare consenso la tesi che nega in radice che il giudizio civile, in quanto verte non sull'atto, ma sul rapporto controverso, possa implicare la necessaria presenza di soggetti controinteressati, cioè portatori di un interesse contrario rispetto al ricorrente, com'è invece caratteristica dei ricorsi di tipo impugnatorio.





Ministero dell'Istruzione

Istituto di Istruzione Superiore

**I.I.S.
Vincenzo
Benini**

"Vincenzo Benini"

Viale Predabissi, 3 – 20077 Melegnano (MI)

Tel. 02-9836225/240 C.M.: MIIS02100L C.F.: 84509690156

miis02100l@istruzione.it

miis02100l@pec.istruzione.it

www.istitutobenini.edu.it

E' evidente che si configura una situazione di conflitto tra più pretendenti ad una utilità che, nel caso sia accordata ad uno, è definitivamente perduta per gli altri in base a statuizione resa all'esito di giudizio al quale non hanno partecipato. Del resto, sia con riguardo al lavoro subordinato privato, sia con riguardo al lavoro contrattuale alle dipendenze di amministrazioni pubbliche (D.Lgs. n. 165 del 2001), risulta consolidato l'orientamento della giurisprudenza della Corte, secondo cui, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati; tale integrazione non è necessaria, invece, quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione (cft. Cass. 4 novembre 1992, n. 11943; 28 novembre 1998, n. 12128; Cass.S.u. 25 agosto 2005, n. 17324)" (Cass. civ. Sez. lavoro, 05-06-2008, n. 14914).

II – MANCATA VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 6, D.M. 640/2017

Il ricorrente, nel ricorso in oggetto, impugna il decreto di rettifica punteggio definitivo prot. n. 3946/U del 05/10/2021 del Dirigente dell'IIS BENINI MELEGNANO, chiedendo la convalida del punteggio attribuito in sede di domanda di inserimento nella graduatorie di circolo e di terza fascia per il personale ATA per il triennio 2021-2024 e, **quindi, di vedersi nuovamente riconosciuto il punteggio di 19,70 nel profilo di assistente amministrativo e di 10,30 nel profilo Coll. Scolastico, considerando così validi i servizi prestati presso le scuole afferenti a Babylandia.**





Ministero dell'Istruzione

Istituto di Istruzione Superiore

**I.I.S.
Vincenzo
Benini**

"Vincenzo Benini"

Viale Predabissi, 3 – 20077 Melegnano (MI)

Tel. 02-9836225/240 C.M.: MIIS02100L C.F.:84509690156

miis02100l@istruzione.it

miis02100l@pec.istruzione.it

www.istitutobenini.edu.it

Orbene, a tal fine sono opportune, se non doverose e rilevanti, ai fini della definizione della presente controversia, le seguenti precisazioni.

Il D.M. 640/2017 del 30/08/2017 all'art. 7 comma 3 espressamente recita:

"...nella fase di costituzione delle graduatorie è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda, sia per verificare l'ammissibilità della domanda stessa, sia per determinare l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione.

Una volta costituite le graduatorie, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 7, sono effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.

Tali verifiche sono tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso.

Al comma 6 dell'art. 7 è stabilito che, in caso di mancata convalida dei dati, il dirigente dell'istituzione scolastica in cui si verifica la fattispecie assuma le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sia ai fini dell'esclusione ovvero della rideterminazione dei punteggi, dandone comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate nel modello D3.

In caso di positiva convalida, il dirigente che gestisce il primo rapporto di lavoro comunica alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati".

La scrivente Amministrazione, pertanto, ha posto in essere l'attività prescritta dalla normativa **attuando con assoluta meticolosità e tempestività** i controlli volti a verificare l'esattezza o meno del punteggio assegnato al ricorrente al fine di convalidare e/o rettificare, come nel





Ministero dell'Istruzione

Istituto di Istruzione Superiore

**I.I.S.
Vincenzo
Benini**

"Vincenzo Benini"

Viale Predabissi, 3 – 20077 Melegnano (MI)

Tel. 02-9836225/240 C.M.: MIIS02100L C.F.:84509690156

miis02100l@istruzione.it

miis02100l@pec.istruzione.it

www.istitutobenini.edu.it

caso in esame, il punteggio assegnato e far sì che l'aspirante sia il destinatario della supplenza con l'esatto punteggio, valido, si badi, per tutto il triennio, essendo questa un'attività, come sopra riportato, da svolgersi all'atto della prima convocazione da parte della scuola individuante.

D'altronde, non può sottovalutarsi la circostanza della rilevanza di un contratto di lavoro che, ovvio, deve necessariamente rispettare le norme e le prescrizioni in materia al fine di non ledere diritti di altri aspiranti che potrebbero essere danneggiati da una leggerezza nell'esecuzione dei controlli da parte dell'amministrazione, dando vita ad una disparità di trattamento soprattutto nei confronti di coloro il cui punteggio risulterebbe essere corretto e lineare.

Nel caso de quo, **avendo evidenziato il controllo posto in essere dall'Amministrazione una carenza di contribuzione necessaria per la valutazione dei servizi dichiarati**, il Dirigente scolastico in data 05/10/2021, ai sensi del richiamato art. 7 del D.M. 640/2017, secondo cui, si ripete, "è fatto obbligo ai Dirigenti scolastici di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle suddette graduatorie e tali verifiche vengono tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro dal Dirigente scolastico che conferisce la supplenza e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso" - **ha provveduto a rideterminare il punteggio del Sig. Santaniello Davide**, "...il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta, e versamento dei contributi di legge" - **ed a darne comunicazione al candidato, nonché alle 30 istituzioni scolastiche dallo stesso indicate nel modello D3.**





Ministero dell'Istruzione

Istituto di Istruzione Superiore

**I.I.S.
Vincenzo
Benini**

"Vincenzo Benini"

Viale Predabissi, 3 – 20077 Melegnano (MI)

Tel. 02-9836225/240 C.M.: MIIS02100L C.F.:84509690156

miis02100l@istruzione.it miis02100l@pec.istruzione.it **www.istitutobenini.edu.it**

I certificati di servizio del Sig. Santaniello inviatici dalla scuola Babylandia e riferiti, complessivamente, al periodo 2014-2017 **(all 5 e all 6. DI CUI SOPRA) NON RIPORTANO ALCUNA DATA**; inoltre, dalle dichiarazioni dell'Amministratore Unico Dott. Filippo Buono in essi riportati, **si evince la mancata attuale regolarità contributiva**.

Di fatto non è stato inviato dall'INPS, **in risposta alla nostra richiesta scritta sopra citata**, né dal Sig.Santaniello Davide, in risposta alla nostra richiesta verbale, alcun estratto contributivo relativo alla posizione del Sig. Santaniello Davide.

Appare opportuno evidenziare, che non è risultato reperibile in nessun modo, né sono apparse reperibili informazioni attuali rilevanti dell'istituto New Generation e dell'Istituto Babylandia attraverso ricerche sul web e sul portale "scuola in chiaro".

Pertanto, in data 05/10/2021, il Dirigente Scolastico, Dr. Marco De Giorgi con Decreto prot. 3946/U rettificava il punteggio del sig. Santaniello Davide da punti 19,70 a punti 10 (graduatoria A. A.) e da punti 10,30 a punti 7,25 (graduatoria C.S.).

Appare quindi evidente che la scrivente Amministrazione ha posto in essere tutti i controlli al fine di verificare la validità dei servizi prestati dal ricorrente presso gli istituti sopra citati, evidenziando, come dai certificati di servizio prodotti, chiaramente, che per i periodi sotto elencati:

anni scolastici

2014/2015 (dall'1.09.2014 al 31.08.2015),

2015/2016 (dall'1.09.2015 al 31.08.2016),

2016/2017 (dall'01.09.2016 al 31.08.2017)





Ministero dell'Istruzione

Istituto di Istruzione Superiore

**I.I.S.
Vincenzo
Benini**

"Vincenzo Benini"

Viale Predabissi, 3 – 20077 Melegnano (MI)

Tel. 02-9836225/240 C.M.: MIIS02100L C.F.:84509690156

miis02100l@istruzione.it

miis02100l@pec.istruzione.it

www.istitutobenini.edu.it

non sono stati effettuati versamenti contributivi.

Pertanto nessuna illegittimità del decreto di rettifica può essere invocata dal ricorrente essendo lo stesso del tutto legittimo e fondato.

D'altronde, va precisato che nel caso oggetto di controversia, il servizio in questione reclamato dal sig. Santaniello Davide non è requisito d'accesso, ma può essere valutato, secondo quanto previsto nel bando e nelle successive circolari esplicative solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia, proprio al fine legittimo di controllare che il servizio svolto nelle scuole private sia lo stesso di quello prestato nelle scuole statali sotto il rispetto della normativa vigente, ravvisandosi in caso contrario una palese lesione del diritto di tutti coloro con servizio regolarmente prestato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, nel qual caso non sussiste tale discordanza.

Aderire ad una diversa conclusione significherebbe violare i parametri di legalità, di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione da applicare anche in sede di riconoscimento dei titoli in occasione della formazione di graduatorie, (TAR Campania Napoli sez. IV del 25/02/2011 n. 1186, riferita agli insegnanti ma nel principio generale valevole anche per il personale Ata TAR Toscana Firenze Sez. 1 sentenza 6/12/2007 n. 4692).

Infatti il ripristino della legalità, capace di garantire la sussistenza di pari condizioni di accesso alla procedura in oggetto, impone alla Pubblica Amministrazione di rimuovere situazioni di illegittimità come è quella di riconoscere valutabile il punteggio prestato in una scuola paritaria privo di contribuzione.

Nel caso di specie, non sono stati effettuati versamenti contributivi per i periodi di servizio indicati nella domanda e pertanto nessuna illegittimità del decreto di rettifica può essere invocata dal ricorrente essendo l'operato dell'Amministrazione del tutto legittimo.

III - SUL DANNO SUBITO DA PARTE DEL SIG. SANTANIELLO A SEGUITO DEL COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE.





Ministero dell'Istruzione

Istituto di Istruzione Superiore

**I.I.S.
Vincenzo
Benini**

"Vincenzo Benini"

Viale Predabissi, 3 – 20077 Melegnano (MI)

Tel. 02-9836225/240 C.M.: MIIS02100L C.F.:84509690156

miis02100l@istruzione.it miis02100l@pec.istruzione.it **www.istitutobenini.edu.it**

Sul punto è bene ricordare il principio secondo cui in materia di compilazione delle graduatorie ATA l'attività della P.A. è del tutto priva di profili di discrezionalità circa la valutazione dei titoli e dei requisiti da parte dell'Amministrazione stessa, concretandosi in un mero riscontro della effettiva sussistenza di presupposti di fatto (TAR Sicilia – Catania Sez. fi, 16/7/2009, n. 1340).

Con riguardo all'impossibilità di conseguire future occupazioni e/o future selezioni occorre precisare che IL RICORRENTE NON È STATO ESCLUSO DALLE GRADUATORIE d'istituto III fascia ATA (profili Assistente Amministrativo e Collaboratore scolastico) e, quindi, **nessuna preclusione circa la possibilità di conseguire altre supplenze brevi** presso altra Istituzione scolastica nel corso dell'anno scolastico 2021/2022, nonché nell'arco del triennio di validità della graduatoria.

Il ricorrente, pertanto, **potrà essere convocato per ulteriori supplenze** e, quindi, non gli è precluso di essere destinatario di contratti di lavoro **sulla base del corretto punteggio attribuitogli** e della corretta posizione in graduatoria, **non profilandosi, lo si ribadisce, la sua ESCLUSIONE O DEPENNAMENTO, bensì, la sola esatta e giusta posizione.**

Non assume rilievo l'affidamento e la conseguente perdita economica invocata dal ricorrente, essendo del tutto infondata l'affermazione ed essendo del tutto legale e corretta l'azione dell'amministrazione che, si ribadisce, **non toglie nessuna possibilità al ricorrente a vedersi riconosciute ulteriori convocazioni.**

Da quanto narrato si rileva l'assoluta correttezza dell'operato dell'Amministrazione e l'assoluta infondatezza del ricorso.

Non può quindi ritenersi fondata l'obiezione secondo la quale l'Istituto Scolastico "IIS VINCENZO BENINI" ha agito in maniera illegittima perché illegittimo sarebbe il disconoscimento ai fini giuridici del precedente servizio prestato in scuola paritaria quale conseguenza dell'omesso versamento dei contributi.

Pertanto, **in base ai controlli e alla normativa di riferimento citata, il Dirigente Scolastico dell'Istituto "IIS VINCENZO BENINI" nell'adottare il provvedimento (prot. n. 3946/U del 05/10/2021) ha operato nella legittimità, garantendo i principi di legalità, imparzialità, buon andamento a cui ogni Pubblica Amministrazione deve uniformarsi.**





Ministero dell'Istruzione

Istituto di Istruzione Superiore

**I.I.S.
Vincenzo
Benini**

"Vincenzo Benini"

Viale Predabissi, 3 – 20077 Melegnano (MI)

Tel. 02-9836225/240 C.M.: MIIS02100L C.F.:84509690156

miis02100l@istruzione.it miis02100l@pec.istruzione.it **www.istitutobenini.edu.it**

Tutto ciò premesso e ritenuto, il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, l'Ufficio X Ambito Territoriale di Milano e l'Istituto Scolastico "IIS VINCENZO BENINI MELEGNANO" rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

RIGETTARE il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa.

CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.

Si allegano i seguenti documenti:

Delega dell'Avvocatura di Stato ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.

1. **All. 1** Richiesta di Dichiarazione di regolare versamento contributivo per i servizi prestati da Santaniello Davide.
2. **All.2** Richiesta al Dirigente Scolastico dell'Istituto Babylandia **copia del registro presenze del** Sig. Santaniello Davide
3. **All.3** Richiesta all'INPS dell'estratto conto contributivo aggiornato del Sig. Santaniello Davide.
4. **All.4** PEC del 30/09/2021 dell'Amministratore di Babylandia
5. **All.5** Certificato di servizio di Santaniello Davide
6. **All.6** Certificato di servizio di Santaniello Davide
7. **All.7 Nota** AOOUSPMI REGISTRO UFFICIALE Numero 0016858.12-10-2018
8. **All.8 Nota** AOOUSPMI REGISTRO UFFICIALE Numero 0018517.08-11-2018
9. **All.9** D.M. 640/2018 art.7
10. **All.10 Decreto rettifica** 05/10/2021 prot. n. 3946/U

Milano, 07.09.2022





Ministero dell'Istruzione

Istituto di Istruzione Superiore

**I.I.S.
Vincenzo
Benini**

"Vincenzo Benini"

Viale Predabissi, 3 – 20077 Melegnano (MI)

Tel. 02-9836225/240 C.M.: MIIS02100L C.F.: 84509690156

miis02100l@istruzione.it miis02100l@pec.istruzione.it **www.istitutobenini.edu.it**

Il Dirigente Scolastico delegato

D'Antoni Claudio Antonello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/93

Il Funzionario Delegato

Avv. Emanuela Lucia Romano

